

ATTO DI TRANSAZIONE

tra

OMISSIS, nata a Cattolica il, residente in San Giovanni in Marignano

e

Comune di Cattolica (p.iva e c.f. 00343840401), Con sede in Piazza Roosevelt nr. 5 nella persona del Dirigente 4° Settore – Dott. Andrea Volpini - Servizio gestione Economica del Personale autorizzato alla sottoscrizione con atto della Giunta comunale nr. del

premesso che

in data 18.02.2022 l'avv. OMISSIS riceveva la notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 20194184600289883, mediante la quale le veniva intimato il pagamento della somma di 4.866,77 in favore della Sorit S.p.A. - concessionario - e del Comune di Cattolica (concedente), di cui € 4.571,64 per sorte ed € 215,70 per oneri di riscossione ed € 12,35 per diritti di notifica;

con l'atto testé descritto il Comune di Cattolica ingiungeva all'avv. OMISSIS il pagamento delle somme che l'Amministrazione aveva corrisposto a titolo di contributi previdenziali minimi per conto della Professionista alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in base a quanto previsto dall'art. 86 comma 2 TUEL, (Testo Unico per gli Enti Locali) durante il periodo di vigenza del proprio incarico;

la richiesta di restituzione della predetta somma, riferita a un periodo limitato rispetto alla durata della legislatura che ha visto l'avv. OMISSIS rivestire la carica di Assessore, si basava sull'interpretazione di quanto disposto dal Ministero dell'Interno con

DM in data 09 aprile 2014 e di alcuni pareri delle Corti dei Conti Regionali;

avverso tale atto l'avv OMISSIS proponeva atto di citazione in opposizione a ingiunzione di pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici ex art. 2 e 3 R.D. n. 639/1910, radicando la causa innanzi al Giudice di Pace di Rimini n. 608/2022;

la causa di opposizione all'ingiunzione di pagamento, nella quale veniva altresì citata la Sorit. S.p.a. in qualità di concessionario dei tributi comunali, si concludeva con sentenza pubblicata in data 01.07.2024 del Giudice di Pace di Rimini con la seguente statuizione:

“ accerta e dichiara l'inesistenza del credito -azionato a mezzo Sorit s.p.a., con l'ingiunzione di pagamento opposta, per cui è causa - del Comune di Cattolica nei confronti di OMISSIS per preteso diritto alla restituzione dell'Ente di somme versate in luogo dell'obbligata a tale titolo OMISSIS e che quest'ultima, per l'effetto nulla deve in restituzione al Comune di Cattolica; Condanna il convenuto Comune di Cattolica, in persona del sindaco a rifondere all'attrice OMISSIS le spese e le competenze del presente giudizio, liquidando le spese in complessive Euro 125,00 e le competenze in Euro 913,00 complessive per tutte le fasi del giudizio svoltosi effettivamente, oltre al rimborso forfettario delle spese generali 15%, sulle competenze liquidate e a CPA ed IVA se dovuta per legge”;

in data 27.08.2024 il legale dell'avv. OMISSIS inviava una missiva al Comune intimando il pagamento della somma di Euro 5.068,00 oltre alle spese legali liquidate in sentenza, evidenziando come sia la corresponsione di euro 1500,00 avvenuta in favore dell'Amministrazione comunale, sia il versamento da parte dell'avv. Ubalducci dei contributi previdenziali alla Cassa forense per l'importo di euro 3.568,00, alla luce della sentenza del GdP di Rimini non dovessero gravare sulla propria assistita;

il Comune manifestava la propria intenzione di proporre appello avverso la sentenza del Gdp di Rimini;

al solo fine di evitare i costi e l'alea di un giudizio di appello e senza che ciò comporti alcun riconoscimento delle reciproche pretese, l'avv. OMISSIS e il Comune di Cattolica s.r.l. hanno deciso di dirimere l'intera controversia tra loro insorta come di seguito pattuito,

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.
- 2) Il Comune di Cattolica, corrisponde a saldo e stralcio di ogni pretesa creditoria dell'avv. OMISSIS in ordine alle somme dalla stessa pagate a titolo di contributi alla Cassa Forense nel periodo in cui la stessa rivestiva la carica di Assessore la somma di Euro 2.534,00 (duemilacinquecentotrentaquattro), pari al 50% del preteso importo totale;
- 3) L'avv. OMISSIS rinuncia alle somme liquidate in proprio favore dal GdP di Rimini a titolo di spese legali nonché alle maggiori pretese rivendicate a titolo di indebito versamento di contributi previdenziali di cui alla lettera del 27.08.2024 (avv. Francolini);
- 4) Il pagamento della complessiva somma di **Euro 2.534,00** dovrà avvenire entro e non oltre 20 gg dalla sottoscrizione della presente transazione tramite bonifico bancario da effettuarsi nel conto corrente intestato all'OMISSIS avente il seguente codice IBAN:
OMISSIS
- 5) Con l'esatto adempimento della presente transazione, che viene redatta e sottoscritta in duplice originale, le parti, in relazione ai fatti di causa avente a oggetto i contributi previdenziali dell'avv. OMISSIS, non avranno nulla più a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa.

OMISSIS

Il Comune di Cattolica

Il presente accordo viene, altresì, sottoscritto, dall' Avv. Andrea Maria Francolini e dall'Avv. Andrea Mussoni, per autentiche delle sottoscrizioni sopra apposte e per rinuncia alla solidarietà passiva di cui all'art 13 comma 8 legge 31.12.2012, n. 247.

Avv. Andrea M. Francolini

Avv. Andrea Mussoni